

COMUNE DI TALEGGIO

Provincia di Bergamo

n. Reg.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELL' ALPE PASCOLIVA

COMUNALE DENOMINATA "SCANAGALLO". – MAPP. NN. 2867

- 3916 – PERIODO DAL AL 10.11.2028.----

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì del mese di alle
ore in Taleggio e nella Residenza Comunale.-----

Tra le parti di seguito indicate:-----

- **ARNOLDI Gianluca**, nato a Bergamo il 02.9.1968, nella sua qualità di

Sindaco, Responsabile dei servizi LL.PP. Tecnico-Urbanistico del

Comune di Taleggio di cui alla deliberazione di G.C. n. 49 in data

08.6.2019, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale che, in virtù

delle competenze previste dall'art. 53, c. 23, L. 388/2000 e s.m., dichiara

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Taleggio C.F85001030163;-----

-, nato/a a il residente in

..... Via n., in qualità di titolare

dell'Azienda Agricola....., con sede legale nel Comune di

..... C.F./P.I.;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico

Urbanistico n. in data, è stato disposto di

procedere alla concessione in uso dell'alpe di proprietà comunale

"Scanagallo" insistente sui mapp. nn. 2867-3916 mediante asta

pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base della proposta di gestione (offerta tecnica) e della offerta economica;-----

- con determinazione del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico n. del l'alpe in oggetto è stata aggiudicata all'Azienda Agricola con sede in per l'importo di € così determinato in base a n. punti ottenuti dalla proposta di gestione (offerta tecnica) e al rialzo (offerta economica) di € sull'importo a base di gara;-----

- Con deliberazione del C.C. n. 10 del 13.04.2018 è stato approvato il Capitolato Tecnico/Amministrativo per l'affittanza degli alpeggi-malghie e pascoli comunali, aggiornato con delibera G.C. n. 23 in data 14.4.2023;-----

CIO' PREMESSO

Le parti, come innanzi indicate, convengono e stipulano quanto segue:----

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1. – Oggetto del contratto

Il sig. ARNOLDI Gianluca, nella sua qualità di Sindaco - Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico del Comune di Taleggio, che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Taleggio ed in esecuzione dei surrichiamati atti concede in uso, per i pascoli estivi, a l'alpeggio montano di proprietà

comunale denominato "Scanagallo" come identificato nella cartografia allegata.-----

Art. 2 – Durata del contratto e canone di concessione

L'alpe è concessa per un periodo di sei stagioni d'alpeggio e dunque dalla data di aggiudicazione definitiva al 10.11.2028, con **possibilità di rinnovo di ulteriori sei stagioni**, al canone annuo complessivo di € (Euro);-----

L'immobile è concesso in uso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità di cui alle determinazioni del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico nn..... in data.....e documenti annessi nonché del Capitolato d'Appalto Tecnico-Amministrativo per l'affittanza delle malghe e pascoli comunali approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 13.04.2018 e aggiornato con delibera G.C. 23 in data 14.4.2023. Quest'ultimo per i soli aspetti generali non già specificati nei sopraindicati atti.-----

Art. 3 – Clausole e obblighi del concessionario

Sono fissate le seguenti clausole essenziali del rapporto contrattuale in oggetto:

- a) Durata del presente contratto: periodo di sei stagioni di alpeggio e dunque dalla data di aggiudicazione definitiva al 10.11.2028 con **possibilità di rinnovo per ulteriori sei stagioni**, al canone annuo complessivo di € (Euro); Alla scadenza (10.11.2028) il rapporto contrattuale cesserà automaticamente ed il concessionario dovrà lasciare libero l'immobile senza che sia

necessario alcun ulteriore atto di preavviso e senza vantare pretese diritti od indennità;-----

b) Periodo d'alpeggio compreso tra giugno e settembre di ogni anno;-

c) alla scadenza del contratto l'alpe "Scanagallo" rientrerà nella piena disponibilità e possesso del Comune di Taleggio senza che sia necessario alcun atto espresso di disdetta; -----

d) Il corrispettivo, per annualità di concessione, dovuto al Comune dall'aggiudicatario è fissato in complessivi € (euro).

e) Il pagamento deve essere effettuato in via anticipata, alla sottoscrizione del contratto per il primo anno e successivamente entro il primo semestre di ogni anno di conduzione;-----

f) Il canone annuale sarà adeguato nella misura del 100% delle variazioni ISTAT del mese di novembre di ogni anno con decorrenza dal 2024;-----

g) E' vietato, a pena di risoluzione del presente contratto con incameramento automatico della cauzione, il subaffitto; -----

h) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -----

i) Il/La Sig./Sig.ra è a conoscenza che alla scadenza del presente rapporto contrattuale dovrà lasciare libero l'immobile senza che sia necessario alcun ulteriore atto di preavviso e senza vantare pretese diritti od indennità, pertanto con la sottoscrizione del presente contratto accetta senza riserva alcuna la clausola anzidetta;-----

Art. 4. – Garanzie

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, l'aggiudicatario presta la garanzia definitiva di € mediante

Art. 5 - Responsabilità

L'assegnatario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpe, così pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. -----

La proprietà non risponde, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quanta'altro occorso nell'ambito delle attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

L'assegnatario dovrà pertanto provvedere ad attivare polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con l'espressa rinuncia da parte dell'istituto assicurativo ad ogni azione di rivalsa nei confronti della proprietà.

L'assegnatario dovrà altresì provvedere ad attivare polizza di assicurazione per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili e per le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di gestione con vincolo a favore della proprietà. -----

La proprietà si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività oggetto del presente contratto. -----

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in alpeggio da parte dell'assegnatario o dei suoi dipendenti. -----

Art. 6 – Penalità e risoluzione del contratto

In quanto alle penalità e modalità di risoluzione del presente contratto sono

previste all'art. 7 del richiamato capitolato tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi – malghe e pascoli comunali; -----

Art. 7 – Capitolato tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi - malghe e pascoli comunali.

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per eventuali inadempienze, per quanto non disciplinato dal bando di asta e documenti relativi, dettagliatamente sono disciplinati dal capitolato tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi -malghe e pascoli comunali, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto. -----

Art. 8 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l'assegnatario, qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, è competente il Foro di Bergamo. -----

Art. 9 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.,) previste dalle vigenti normative sono totalmente a carico dell' assegnatario;-----

Il presente contratto è esente da bollo come previsto dall'art. 25 D.P.R.642/72, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 955/82. -----

Art. 8 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate e applicabili le leggi vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile. -----

Il presente atto, redatto in duplice originale, verrà posto in registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.-----

Il Resp. dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico – Arnoldi Gianluca -

(Firmato digitalmente)

Il Concessionario – (Firmato digitalmente)

Sottoscrizione clausole onerose

Il Concessionario ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata del contratto e canone di concessione; 3) Clausole e obblighi del concessionario); 4) Garanzie; 5) Responsabilità; 6) Penalità e risoluzione del contratto; 7) Capitolato tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi -malghe e pascoli comunali ; 8) Controversie.

Il Concessionario – (Firmato digitalmente)

Il sottoscritto assegnatario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: **2) Durata del contratto e canone di concessione; 3) Clausole e obblighi del concessionario); 4) Garanzie; 5) Responsabilità; 6) Penalità e risoluzione del contratto; 7) Capitolato tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi -malghe e pascoli comunali ; 8) Controversie.**

Il Concessionario (Firmato digitalmente)